

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MOTTINELLO NUOVO

Tra:

- Il dr. Paolo Briotto, responsabile servizi generali del Comune di Galliera Veneta, domiciliato nella sede comunale in via Roma n. 174, il quale agisce in nome e per conto del Comune medesimo che rappresenta;
- il sig. Adriano Turcato, presidente della Polisportiva Mottinello Nuovo A.S.D., il quale agisce in nome e per conto della società che rappresenta e che nel prosieguo si chiamerà gestore o società affidataria o affidatario;

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 26.6.2013 è stata affidata alla Polisportiva Mottinello Nuovo A.S.D. la gestione – custodia degli impianti sportivi della località Mottinello Nuovo per il periodo 1° luglio 2013 – 16 febbraio 2017, mediante apposita convenzione, sottoscritta in seguito con atto n. 1255 di Rep. del 18 luglio 2013;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 1° marzo 2014 è stata estesa alla citata Polisportiva anche la gestione del nuovo palazzetto dello sport della località, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2014, alle stesse condizioni della suddetta convenzione in essere n. 1255 di Rep.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 30.12.2014 è stato deciso di continuare ad avvalersi della collaborazione della medesima Polisportiva per la gestione del palazzetto fino al 30.6.2015, alle stesse condizioni della citata convenzione in essere;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 20.10.2015 è stato deciso di continuare ad avvalersi della collaborazione della Polisportiva in parola per la gestione del palazzetto dal 1° luglio 2015 al 16 febbraio 2017, termine di scadenza della predetta convenzione già sottoscritta il 18 luglio 2013 per la gestione – custodia degli impianti sportivi di Mottinello Nuovo;
- con la medesima suddetta deliberazione n. 69/2015 è stato altresì deciso di disciplinare, ad integrazione della convenzione già in essere, il rapporto intercorrente tra il Comune ed il gestore mediante sottoscrizione di convenzione integrativa;
- con determinazione del Responsabile Servizi Generali n.....del.....2015 è stato approvato lo schema della presente convenzione integrativa;
- il Comune di Galliera Veneta si riserva i poteri di controllo ed indirizzo, attraverso il Consigliere Delegato allo Sport e l'Ufficio Tecnico Comunale, che dovrà vigilare affinché il palazzetto dello sport sia gestito in modo conforme agli interessi della collettività comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Il Comune di Galliera Veneta affida, in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 20.10.2015, la gestione del palazzetto dello sport alla Polisportiva Mottinello Nuovo A.S.D., che accetta. La gestione dell'impianto è affidata per il periodo 1° luglio 2015 – 16 febbraio 2017.

Art. 2 – L'affidamento comprende anche l'uso di tutta l'attrezzatura comunale esistente messa a disposizione per la normale manutenzione e gestione dell'impianto in oggetto; si precisa che l'uso degli spogliatoi e delle docce potrà essere interdetto dal Comune nelle giornate in cui in detti locali dovessero servire per manifestazioni agonistiche in programma per altre discipline sportive; tale eventualità sarà portata a conoscenza del presidente dell'associazione almeno 15 giorni prima della manifestazione, sempreché l'impianto non sia prenotato per manifestazioni improrogabili.

Art. 3 - La società affidataria provvederà a proprie spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto oggetto della convenzione, nonché alla pulizia e alla custodia dello stesso e delle relative attrezzature e aree di pertinenza; l'impianto dovrà essere riconsegnato allo scadere della convenzione in buono stato di manutenzione, salvo il naturale deperimento dovuto all'uso; la società affidataria potrà accedere all'impianto in parola ogni giorno dell'anno, fatte salve eventualità particolari determinate dal Comune.

Art. 4 - Il gestore si impegna:

- a sostenere direttamente le spese relative ai consumi di acqua, gas metano e telefono, poiché le utenze

devono essere intestate alla medesima società, ad esclusione di quelle relative ai consumi di energia elettrica che sono a carico del Comune;

- ad utilizzare l'impianto in armonia con gli scopi e con le caratteristiche tecniche, funzionali e di capienza dello stesso;
- ad acquistare e sostituire a proprie spese quelle piccole attrezzature sportive necessarie che, per usura o cattivo uso, non risultassero più corrispondenti ai requisiti di regolarità o sicurezza, previa formale segnalazione al Comune;
- ad ottenere a propria cura e spese le necessarie autorizzazioni e licenze per lo svolgimento della propria attività;
- all'assistenza durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive, vigilando sul corretto utilizzo dei materiali e degli spazi;
- a curare l'apertura e la chiusura dell'impianto, consentendo l'accesso al pubblico entro i limiti numerici previsti per le attività di pubblico spettacolo,
- a praticare le stesse tariffe d'uso della palestra di viale Venezia, in concessione ad altro gestore;

Art. 5 - Il gestore, oltre ad utilizzare l'impianto per lo svolgimento della propria attività, si impegna:

- a favorire l'accesso gratuito agli alunni e studenti delle scuole di Galliera Veneta per lo svolgimento dei programmi di atletica e per l'avviamento alla pratica sportiva scolastica nell'impianto oggetto di convenzione; gli alunni dovranno essere accompagnati da un insegnante di educazione fisica o dai responsabili delle manifestazioni;
- a consentire, compatibilmente con gli impegni assunti, l'uso da parte di Società, Gruppi e Organizzazioni sportive, riconosciute dal C.O.N.I. e/o dal Registro Municipale delle Associazioni, per lo svolgimento di attività sportive: si dà atto che le stesse assumeranno tutti gli oneri relativi alla programmazione, all'impiego di personale aggiuntivo, al servizio medico infermieristico di pronto soccorso obbligatorio, nonché al tecnico responsabile delle manifestazioni svolte.

Art. 6 - Il Comune si impegna:

- ad eseguire i lavori straordinari per garantire l'agibilità dell'impianto per la sua attuale destinazione d'uso e con i vigenti limiti di accesso al pubblico;
- a farsi carico dei consumi di energia elettrica usufruendo dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto del palazzetto dello sport;
- a riconoscere al gestore, per l'intera durata della presente convenzione, un contributo di € 5.000,00 (cinquemila/00), che sarà liquidato in tre rate, nel modo seguente:
la prima di € 2.000,00 entro il 31 dicembre 2015;
la seconda di € 1.500,00 entro il 30 giugno 2016;
la terza di € 1.500,00 entro il 31 dicembre 2016.

Si dà atto che, per la temporanea inagibilità dell'impianto o parte di esso, dovuta a lavori in corso, particolari eventi atmosferici o cause impreviste, il Comune, d'intesa con il gestore, potrà sospendere l'utilizzo.

Art. 7 - Il gestore, per l'accesso all'impianto, osserverà le seguenti regole:

- gli atleti dovranno essere sempre accompagnati da un tecnico responsabile;
- l'utilizzo della struttura e delle attrezzature dovrà avvenire con la massima diligenza in relazione all'autorizzazione rilasciata, garantendo la parità di condizione degli utenti, ferma restando la priorità per le esigenze del gestore e degli alunni delle scuole.

Art. 8 - Il gestore sarà personalmente e direttamente responsabile sia verso i terzi che verso il Comune di qualsiasi utilizzo dell'impianto sportivo, esonerando pertanto il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità, interamente e senza riserve ed eccezioni, per danni che si dovessero verificare a persone o cose derivanti dall'uso dell'impianto nel corso delle attività da esso programmate.

Il gestore ha l'obbligo di stipulare idonea Assicurazione R.T.C. e R.T.O. al fine tenere esente il Comune da qualsiasi responsabilità civile contro terzi, per l'uso dell'impianto concesso all'affidatario, da depositare in copia all'Ufficio Tecnico Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, con massimale minimo dell'importo di euro 1.000.000,00, la quale deve essere ritenuta idonea dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti a terzi derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico del gestore.

Il gestore esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità civile per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

Art. 9 - Il Comune avrà ampia facoltà di controllo in ordine al puntuale rispetto delle norme contenute nella presente convenzione ed all'utilizzazione della struttura ed il controllo potrà essere esercitato in qualsiasi momento dai tecnici comunali competenti, affinché l'impianto sia gestito in modo conforme agli interessi della collettività comunale. L'eventuale violazione accertata sarà formalmente contestata al gestore, con invito a precisare la propria posizione entro un congruo termine. Nel caso di inadempienza, reiterato l'invito, si procederà alla revoca della concessione in gestione, con richiesta di risarcimento degli eventuali danni causati da tale comportamento; tutte le infrazioni agli obblighi del gestore determineranno l'applicazione di una penalità da € 30,00 (trenta/00) a € 300,00 (trecento/00), in relazione alla gravità dell'infrazione accertata.

Art. 10 – Il gestore non potrà apportare innovazioni o trasformazioni all'impianto senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune. Al termine dell'affidamento, non potrà comunque rivendicare indennizzi per le opere o per le migliorie apportate all'impianto stesso, salvo diversa determinazione preventiva delle parti.

Sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:

- installazione di cartelloni, striscioni, pannelli e schermi, previa autorizzazione dell'U.T.C.;
- volantinaggio e distribuzione pubblicazioni;
- annunci a mezzo altoparlante;
- riprese televisive o trasmissioni radiofoniche autorizzate.

I proventi derivanti dall'attività pubblicitaria saranno introitati dal gestore, che sarà comunque tenuto al pagamento della prevista imposta comunale.

Art. 11 – Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto per manifestazioni o iniziative promosse dall'Amministrazione, fino ad un massimo di 8 giorni all'anno, con preavviso di almeno 15 giorni al gestore, sempreché l'impianto non sia prenotato per manifestazioni improrogabili.

Art. 12 - E' vietata la cessione anche parziale della presente convenzione, pena la sua revoca.

Art. 13 – Le spese relative alla stipula della presente convenzione saranno a totale carico del gestore-custode.

Art. 14 – Ogni controversia che potesse insorgere tra le parti, sia durante l'esecuzione che al termine della convenzione, sarà decisa, ove possibile, tramite arbitrato presso la Camera di Commercio di Padova ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 580/1993. In caso di impossibilità di ricorrere al giudizio arbitrale, la competenza spetterà al Tribunale di Padova.

Art. 15 - Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano le vigenti norme del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

POLISPORTIVA MOTTINELLO NUOVO A.S.D.....

COMUNE DI GALLIERA VENETA.....